

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 27 marzo 2000, n. 3684.

Una volta accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità non rimossa, è del tutto irrilevante ai fini della decadenza che essa sia venuta meno al momento della decisione giurisdizionale.

Omissis.

Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, infatti, una volta accertata l'esistenza di una causa di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale e la sua mancata rimozione nei termini previsti dalla legge, è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta meno detta causa di incompatibilità, la quale ha già spiegato i suoi effetti, che non tollerano alcuna rimozione tardiva: ed invero, la proposizione della domanda giudiziale ex art. 9 - bis, comma 3, d.p.r. 570/60 - come integrato dalla L. 1147/66 e mantenuto fermo dalla L. 154/81 - definisce e cristallizza la fattispecie (salvo quanto ora previsto dall'art. 20 L. 265/99: v. "infra" escludendo sia l'ulteriore possibilità che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa di incompatibilità, sia la possibilità di rilevanza di altre situazioni legittimanti, che sopravvengano dopo la domanda medesima (tra le altre, Cass. 1465/95 cit. e 3508/93).

L'effetto di "cristallizzazione" della fattispecie al momento dell'esercizio dell'azione popolare è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 - bis d.p.r. 570/60, nella parte in cui prevede(va) che la decadenza possa essere pronunciata dal giudice senza che sia stata data all'interessato la facoltà di rimuovere la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso con il quale è stata esercitata l'azione popolare.

Omissis.